



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 09 DATA 22.06.2026

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9,15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, aperta al pubblico in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

			PRESENTI
1	DE LORENZO Antonino	SINDACO	SI
2	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
3	SELVAGGI Elisa	CONSIGLIERE	SI
4	DI DECO Francesco	CONSIGLIERE	SI
5	FAVIERE Stefano	CONSIGLIERE	SI
6	DROGHINI Domenico	CONSIGLIERE	SI
7	BENCARDINO Isabella	CONSIGLIERE	NO
8	CETRARO Giuseppe	CONSIGLIERE	SI
9	RIENTE Eleonora	CONSIGLIERE	SI
10	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	NO
11	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
12	DE PRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	SI
13	MORELLI Tommaso	CONSIGLIERE	SI

Totale: Presenti n. 11, Assenti n. 2 (Bencardino e Maiorana).

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela TALLARICO con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio Avv. DOMENICO DROGHINI, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Si apre la discussione sul **quarto punto all'Odg**: *“DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMUNI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO”*;

Il Presidente del consiglio, Avv. **DOMENICO DROGHINI**, dà per letta la proposta, munita del parere favorevole del revisore dei conti.

Prende la parola la **consigliera Filippelli**: *“Finalmente, dopo mesi, è arrivato il Regolamento sulla definizione agevolata, un “atto dovuto”, soprattutto verso i cittadini che affrontano situazioni di difficoltà per la crisi economica e che lo Stato ha permesso di regolarizzare. Abbiamo delle osservazioni da fare sul presente Regolamento”*.

Viene chiamato in aula il Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Marco Sagario.

Prosegue la **consigliera Filippelli**: *“In primo luogo, vorremmo sapere perché è stata stabilita la data del 30 giugno 2025 come termine ultimo di riferimento dell'emissione degli atti ammessi alla definizione agevolata. Perché all'art. 2, comma 6° i debiti nei confronti della Corte dei conti sono esclusi?”*.

Il **Dott. Sagario** risponde che detto termine è stato fissato per ragioni tecniche dall'Ufficio Tributi e che i debiti nei confronti della Corte dei conti sono esclusi dalla legge.

Interviene il **consigliere Avv. Morelli**: *“Se si va sul dato letterale, secondo me c'è una contraddizione tra l'art. 2, comma 6 e l'art. 3 del Regolamento. Se viene detto che viene esclusa ogni lite fiscale, in ogni stato e grado del procedimento e poi si dice, all'art. 3 del Regolamento, che può presentare la domanda di definizione agevolata chi rinuncia al giudizio pendente può risultare contraddittorio”*.

Il **Sindaco** fa presente che l'art. 3 detta la procedura, prevedendo che chi intende presentare la domanda di definizione agevolata deve ovviamente rinunciare alla causa pendente e non può continuare a coltivarla. In ogni caso, lo schema di partenza utilizzato è quello dell'Anutel.

Si allontana dall'aula il consigliere Di Deco (ore 10,24).

Chiede la parola la **consigliera Filippelli**: *“Un'altra osservazione che facciamo è che il Sindaco, alla nostra interrogazione, rispose mesi fa che sarebbero rientrati nella definizione agevolata anche l'acqua e le sanzioni al Codice della Strada, che invece nel testo del Regolamento non sono contemplate”*.

Rientra in aula Di Deco (ore 11,27).

Risponde il **Sindaco**: *“In sede di stesura del Regolamento si è ritenuto di escludere dalla definizione agevolata l'acqua e le sanzioni al CdS. E' la scelta che riteniamo di dover fare in questo momento. Nulla vieta che, in seguito, questa scelta si possa modificare”*.

Chiede la parola la **consigliera Filippelli**, la quale chiede se si possa prevedere un minimo di “tolleranza” in caso di mancato pagamento delle rate, tenuto conto che il regolamento prevede che, in presenza del mancato pagamento di una rata, scatti la decadenza automatica dal beneficio.

Il Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Marco Sagario, si afferma che si è ritenuto di non prevedere

alcuna “tolleranza”.

Interviene il **Vice-Sindaco, Dott.ssa Mariapia Malvarosa**, che precisa come l’Agenzia delle Entrate consenta al massimo 5 giorni di tolleranza.

Prende la parola il **Sindaco, Dott. Antonino De Lorenzo**, il quale fa presente che il Regolamento, una volta che verrà attuato potrà correggersi e modificarsi. La definizione agevolata resta una facoltà e non è un obbligo. Sui risultati ci sono dubbi e il risultato si vedrà sul piano attuativo. In ogni caso, oggi con la esternalizzazione della riscossione alla Sogert, il Comune di Praia ha buoni incassi.

I **consiglieri di minoranza De Presbiteris, Filippelli e Morelli** propongono un **emendamento** da mettere ai voti, del seguente tenore: *“All’art. 6, co. 1° eliminare: “dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme” e aggiungere dopo “tardivo versamento”, la seguente frase: “oltre i 5 giorni dalla scadenza dell’unica rata o dell’ultima rata del piano di rateizzazione”.*

L’emendamento viene APPROVATO con 11 voti favorevoli.

Prende la parola il **consigliere, Avv. Morelli**: *“Partendo da quello che sta succedendo oggi in aula, sarebbe stato più costruttivo, per dare la dimostrazione di una “nuova era”, costituire e convocare le commissioni consiliari, affinché ci potesse essere un dialogo ampio e costruttivo per arrivare ad un regolamento che abbracciasse gli intenti di tutti. Tuttavia, questa “nuova era” si continua a non riscontrare. Ringrazio la disponibilità del Responsabile dell’Area Tributi nel fornire le spiegazioni, ma avrei avuto piacere ad interloquire con i membri della maggioranza e soprattutto con il Sindaco De Lorenzo. Andando per gradi, mi aggancio all’osservazione della collega Filippelli per quanto riguarda l’art. 2, con riferimento agli atti che rientrano nella rottamazione: l’art. 2, comma 2° del regolamento fa riferimento agli atti emessi entro il 30 giugno 2025. Riprendendo il Regolamento del Comune di Rende, si sono allargate le maglie agli atti emessi fino al 31.12.2025”.*

Il **consigliere Avv. Morelli** formula il **primo emendamento**: *“All’art. 2, co.2° sostituire la data del “30.06.2025” con la data del “31.12.2025””.*

Con 1 voto favorevole (Morelli), 2 astenuti (De Presbiteris e Filippelli) e 8 contrari il primo emendamento proposto dal consigliere Morelli NON si approva.

Prosegue il **consigliere Avv. Morelli**: *“Pur avendo già ascoltato le spiegazioni date alla Filippelli, ritengo che dovrebbero rientrare nella definizione agevolata anche gli atti emessi per il mancato pagamento di acqua e fognatura, l’imposta di pubblicità e il Canone unico patrimoniale”.*

Il **consigliere Avv. Morelli** formula il **secondo emendamento**: *“All’art. 2, co. 1° aggiungere, tra gli atti oggetto di definizione agevolata anche “gli atti emessi per mancato pagamento di acqua e fognatura, imposta di pubblicità e Canone Unico Patrimoniale”.*

Con 3 voti favorevoli (Morelli, De Presbiteris e Filippelli) e 8 contrari il secondo emendamento proposto dal consigliere Morelli NON si approva.

Il **consigliere Avv. Morelli** formula il **terzo emendamento**: *“All’art. 2, co.6° eliminare “e i debiti oggetto di lite fiscale, in qualsiasi stato e grado del procedimento”.*

Con 3 voti favorevoli (Morelli, De Presbiteris e Filippelli) e 8 contrari il terzo emendamento

proposto dal consigliere Morelli **NON si approva**.

Prosegue il **consigliere Avv. Morelli**: *“Vorrei sapere come avverrà l’addebito delle spese telematiche al contribuente”*.

Il **Sindaco** risponde che si tratta di un costo di impianto che deve sostenere la Società SOGERT.

Il **consigliere Avv. Morelli** prosegue: *“Per quanto riguarda gli artt. 4 e 7, sembra che possano accedere alla definizione agevolata solo coloro che hanno fatto un accordo di pagamento e non lo hanno rispettato, decadendo dallo stesso. Sembra invece, dalla lettura del Regolamento, che coloro che stanno rispettando l’accordo di pagamento non possono accedervi”*.

Risponde il **Responsabile dell’Area Tributi, Dott. Sagario**: *“Non è contraddittorio, ma è voluto così. Chi sta rispettando accordi di pagamento, gestiti dalla SOGERT, ha un beneficio a non rientrare nella definizione agevolata. Tra l’altro, si risparmia i costi di istruttoria”*.

Conclude il **consigliere Avv. Morelli**: *“Ritengo positiva finalmente, anche dopo varie richieste mie e dei colleghi sulla necessità di intervenire sulla questione, l’adozione del Regolamento. Credevo agli emendamenti proposti e li ritenevo importanti. Non posso votare contro perché è uno strumento che finalmente verrà attuato, sperando che possa portare ad ottimi risultati per l’Ente e per i cittadini.”*

Prende la parola per la dichiarazione di voto il **consigliere De Presbiteris**: *“Date le ottime spiegazioni ai nostri dubbi e considerando che alcuni degli emendamenti proposti dal consigliere Morelli avrebbero potuto ulteriormente migliorarlo, salutiamo con favore questo Regolamento, per il quale ci siamo spesi fin da quando ne è stata data notizia, pur aspettando ulteriori miglioramenti di questo importante strumento. Preannunciamo il voto favorevole del Gruppo “Amare Praia””*.

Prende la parola per la dichiarazione di voto il **consigliere, Avv. Morelli**: *“Come anticipato in sede di intervento e di emendamenti, ritenevo fondamentale apportare le modifiche proposte. Tra le tante, al fine di tendere la mano ai cittadini nel modo più ampio possibile, ritenevo fondamentale ampliare agli atti emessi fino al 31.12.2025. Questo è uno degli esempi che faccio per giustificare la mia astensione e l’impossibilità, per quel che ritengo io, di dare voto favorevole, senza purtroppo nascondere la soddisfazione di aver toccato finalmente con mano il Regolamento sulla definizione agevolata, che io stesso ho richiesto a più riprese”*.

Prende la parola il **Sindaco, Dott. Antonino De Lorenzo**: *“Ad oggi non sono tantissimi i Comuni che hanno aderito a questa procedura. Non abbiamo, quindi, dati aggregati per sapere se la definizione agevolata porterà o meno dei frutti. Appena è uscita la misura ne abbiamo parlato prontamente con gli Uffici e abbiamo dato l’indicazione politica di “aprire le maglie”, nel rispetto della normativa e successivamente la parte tecnica ci ha dato le risposte. Il presente Regolamento è stato oggetto anche del momento di confronto tenutosi qui con il Convegno dell’Anutel di aprile. Ci siamo confrontati anche con il Comune di Rende. La riscossione oggi funziona per la scelta politica di esternalizzare il servizio. Queste sono operazioni da migliorare con l’operatività. Vedremo, poi, sul piano pratico quali frutti darà questa operazione. L’impegno preso con gli elettori di garantire la “pace fiscale” lo abbiamo rispettato. Oggi si può pagare rateizzando, senza “genuflettersi” con nessuno. Si consente a tutti la possibilità di pagamento. Certo si può migliorare questa misura, così come altre verranno alla luce. Con grande senso di responsabilità, invito, pertanto, la maggioranza a votare favorevolmente”*.

Si procede alla votazione della proposta per come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali e di accertamenti esecutivi emessi dal Comune entro la data del 30/06/2025, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, per alcuni, vista anche la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Vista la relazione di accompagnamento, agli atti dell'Ufficio Tributi;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 emesse entro il 30/06/2025 e in avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi entro il 30/06/2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e

all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi e Riscossione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Morelli), espressi nelle forme di legge

DELIBERA


1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Praia a Mare;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Praia a Mare;
6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Morelli), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985.72353 - PEC: protocollo.praia@asmepec.it

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali e di accertamenti esecutivi emessi dal Comune entro la data del 30/06/2025, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, per alcuni, vista anche la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Vista la relazione di accompagnamento, agli atti dell'Ufficio Tributi;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 emesse entro il 30/06/2025 e in avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi entro il 30/06/2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi e Riscossione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199*" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Praia a Mare;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Praia a Mare;
6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1,

comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.



IL SINDACO
(Dott. Antonino DE LORENZO)

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Antonino De Lorenzo".

COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI PRAIA A MARE
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi dal Comune entro la data del 30/06/2025;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune entro la data del 30/06/2025;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 - Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 22 D.Lgs 22/1997), Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune entro il 30/06/2025;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune entro il 30/06/2025.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- sanzioni amministrative tributarie, in misura intera;
 - interessi liquidati in fase di accertamento, in misura intera;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e debiti oggetto di liti fiscali in qualsiasi atto e stato del procedimento.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Concessionario, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematica oppure a mezzo PEC, pubblicata sul sito dell'Ente e del Concessionario, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicate nel sito internet del Concessionario e dell'Ente.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente il debitore, qualora intenda rateizzare l'importo complessivo dovuto, indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite. La richiesta assume valenza di atto ricognitivo del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il concessionario, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel termine più breve possibile e comunque entro il termine di 150 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle

singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. Tutte le spese a titolo di rimborso per l'adeguamento dei sistemi informatici, per la gestione della pratica nonché della rendicontazione specifica sono a carico del debitore.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione alla definizione agevolata, oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, può richiedere **due** modalità di estinzione del debito;

A. Rate mensili di importo costante fino ad un numero massimo come di seguito indicato:

- per importi complessivamente dovuti fino a 1.000,00 euro: sino a un massimo di 4 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti compresi tra € 1.000,10 ed € 5.000,00: fino a 12 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti tra € 5.000,10 ed € 25.000,00: fino a 30 rate mensili
- per importi compresi tra € 25.000,10 ed € 50.000,00: fino a 36 rate mensili
- per importi superiori ad € 50.000,10: fino a 48 rate mensili

B. Rata iniziale pari al 30% della somma complessivamente dovuta e successive rate mensili secondo il seguente schema:

- per importi complessivamente dovuti fino a 1.000,00 euro: sino a un massimo di 8 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti compresi tra € 1.000,10 ed € 5.000,00: fino a 18 rate mensili
- per importi complessivamente dovuti tra € 5.000,10 ed € 25.000,00: fino a 54 rate mensili
- per importi compresi tra € 25.000,10 ed € 50.000,00: fino a 66 rate mensili
- per importi superiori a 50.000,10: fino a 84 rate mensili

Resta inteso che l'indicazione del numero di rate per ciascuno scaglione definisce unicamente il range massimo applicabile. Il piano di ammortamento verrà modulato in proporzione all'effettivo debito dovuto, senza che la determinazione del range costituisca un diritto automatico all'applicazione del numero massimo di rate previsto dallo schema.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, il tasso di interesse pari a 3,60%.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato/insufficiente o tardivo versamento, *oltre i 5 giorni dalla scadenza dell'unica rata o dell'ultima rata del piano di rateizzazione*, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare

degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
3. Rientrano nella definizione le rateizzazioni concesse dal Comune per le quali è intervenuta la decadenza, prevedendo l'estinzione del debito nelle modalità previste dall'art. 5 comma 3 lettera B.
4. Non rientrano nella definizione agevolata gli accordi di pagamento stipulati per il tramite di legali incaricati dall'Ente.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 o dalla sua adozione qualora ne sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.



COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

Parere contrario

Praia a Mare, 10/06/2026

Il Responsabile dell'Area Tributi
Dott. Marco SAGARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME


Ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario

Praia a Mare, 10/06/2026

La Responsabile dell'Area Finanziaria/Personale
Dott.ssa Graziella RUSSO



*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

COMUNE DI PRAIA A MARE

Protocollo N. 0019596 in data 16/06/2026 10:40

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Trasmissione parere revisore definizione agevolata

Classificazione da Titolare

Titolo: IV - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Classe: 15 - TRIBUTI

Mittente

IACOVINO VINCENZO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: A62BE6DDE8545E36D8E1A3167DBAAC1B7430A57464E6D5EB90751FE2EDAB98CE; Algoritmo: SHA-256

- parere_definizione_agevolata_signed.pdf

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**

16/06/2026 10:27:40

Trasmissione parere revisore definizione agevolata

Da: Studio Iacovino <studioiacovino@pec.it>

A : COMUNE DI PRAIA A MARE <tributi.praiaamare@asmepec.it>

Il 12/06/2026 11:00, Per conto di: ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/06/2026 alle ore 11:00:48 (+0200) il messaggio "Trasmissione proposta, regolamento e relazione inerenti la definizione agevolata dei tributi locali-[Protocollo N.ro 2026-PROT-19225]" è stato inviato da "" indirizzato a:

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 12/06/2026 at 11:00:48 (+0200) the message "Trasmissione proposta, regolamento e relazione inerenti la definizione agevolata dei tributi locali-[Protocollo N.ro 2026-PROT-19225]" was sent by "" and addressed to:

The original message is attached.

Message ID:

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

--

Vincenzo Iacovino Dottore Commercialista Via Bruno Chimirri n.19 - 88100 Catanzaro

Avvertenze ai sensi del D.Lgs.196 del 30/06/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o files allegati sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso.

Costituisce violazione ai principi dettati dal D.Lgs.196/2003 trattenere il messaggio oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti od utilizzarlo per finalità diverse.

Allegati:

parere_definizione_agevolata_signed.pdf

ati,
amente

io stesso
i, copiarlo



Comune di PRAIA A MARE

Provincia di COSENZA

Revisore dei Conti

n.12 del 16/06/2026	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
---------------------	--

L'anno 2026 il giorno 16 del mese di giugno, l'Organo di revisione, nominato con delibera del Consiglio Comunale con delibera del Consiglio comunale n.31 del 22 novembre 2023, esprime parere avente ad oggetto: "definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. approvazione regolamento".

In data 12/06/2026 prot. dell'Ente n.19225/2026, perveniva la richiesta oggetto del presente parere, con allegata la seguente documentazione;

1. Proposta di delibera di Consiglio Comunale definizione agevolata

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

VISTA la proposta di deliberazione indicata in oggetto e lo schema di Regolamento allegato, redatto sulla base del modello IFEL;

VISTO l'art. 1, commi da 102 a 110, della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);

VISTI gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle funzioni dell'organo di revisione;

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE, OSSERVA QUANTO SEGUE:

1. **sotto il profilo della legittimità:** la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi.
2. **sotto il profilo della convenienza economica:** l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.
3. **sotto il profilo degli equilibri di bilancio:** così come attestato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. L'incasso dei tributi genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva;
4. **sotto il profilo procedurale:** così come attestato dal Responsabile dell'Area Tributi, il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Organo di Revisione


- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Visti** i considerato e la normativa in narrativa al presente parere;
- **Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione e sul relativo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

L'Organo di Revisione

Dott. Vincenzo Iacovino



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in sigla CAD)

Il presente verbale unitamente al parere viene sottoscritto e trasmesso all'Ente per essere notificato, a cura del *Responsabile del protocollo*, *al Sindaco*, *al Presidente del Consiglio Comunale*, *al Segretario Comunale* e *al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria*.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 22.06.2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Domenico DROGHINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela TALLARICO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

L'Addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio



